

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

(V. Stampato Camera n. 3837)

Approvato dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1983

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 febbraio 1983*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria**

ERRATA CORRIGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

(pag. 4, secondo periodo del primo capoverso)

TESTO ERRATO

Rimangono salve, nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, nonchè degli intermediari e rappresentanti di commercio, le deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non documentati nelle seguenti misure percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: *ecc.*

TESTO CORRETTO

Rimangono salve, nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, nonchè degli intermediari e rappresentanti di commercio, le deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non documentati nelle seguenti misure percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: *ecc.*

(pag. 5, capopagina, quarto alinea)

TESTO ERRATO

all'articolo 21, secondo comma, le parole " dell'articolo 25 " sono sostituite dalle seguenti: " e agli articoli 25, 25-bis e 28 "; po il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le provvigioni di cui all'articolo 25-bis la registrazione può avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese ";

TESTO CORRETTO

all'articolo 21, secondo comma, le parole " dell'articolo 25 " sono sostituite dalle seguenti: " degli articoli 25 e 25-bis ", e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le provvigioni di cui all'articolo 25-bis la registrazione può avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese ";